



COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 69 DEL 31-10-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanita può emettere Ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020, con la quale è stato prorogato sino al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 24.10.2020;

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 23 ottobre 2020, n. 68 che all'art.2, comma 4 dispone *"E' fatta raccomandazione ai sindaci per la giornata del 2 novembre 2020 e per le giornate antecedenti ed immediatamente successive di assumere ogni provvedimento utile ad evitare assembramenti presso i cimiteri in relazione alla ricorrenza della commemorazione dei fedeli defunti."*

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in dieci giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Considerato, altresì, necessario garantire la salute e l'incolumità pubblica dei cittadini;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267 e ss.mm.ii, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, le seguenti misure:

- 1. L'INGRESSO CONTINGENTATO AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE** con una permanenza al suo interno di massimo 45 minuti, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, dal 01.11.2020 al 02.11.2020, demandando al personale delle Associazioni di volontariato della Protezione Civile la disciplina dell'ingresso e dell'uscita dal Cimitero Comunale;
- 2. IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE** e nelle cappelle di famiglia, consentendo la permanenza di un numero massimo di 6 persone all'interno delle Congreghe;

3. L'OBBLIGO DI RISPETTARE, in ogni caso, il **DISTANZIAMENTO SOCIALE** sia all'interno e sia all'esterno del Cimitero Comunale;

4. L'INGRESSO CONTINGENTATO, in occasione delle SS Messe in memoria dei defunti che si celebreranno nella chiesina del cimitero, ad un numero massimo di 10 persone, rispettando, in ogni caso, il distanziamento sociale anche all'esterno;

ORDINA ALTRESI'

di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, sia all'interno e sia all'esterno del Cimitero Comunale, come peraltro già previsto dalle vigenti disposizioni normative;

RACCOMANDA

ai titolari delle rivendite di piante e fiori di sensibilizzare la propria clientela al rispetto del divieto di assembramento e del mantenimento delle distanze di sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni normative in tema di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;

DISPONE

- l'invio della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e agli altri servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di comunicare la presente Ordinanza Sindacale:
 - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Questura di Spoleto;
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - Commissario di P.S. di Spoleto;
 - Comando Stazione Carabinieri di Campello sul Clitunno;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestali di Campello sul Clitunno;
 - Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Spoleto;

DEMANDA

alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il

termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Campello sul Clitunno.

Dalla residenza Municipale, addì 31 ottobre 2020

IL SINDACO
Maurizio Calisti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO**